

La sicurezza nel cantiere edile ai sensi del D.lgs. 106/2009

Misure per la salute e la
sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili
Ing. Nicola Mongelli



**LA LEGGE DELEGA 3 agosto 2007,
n. 123 misura in tema di tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della
normativa in materia**

- L'art. 1 prevede la riorganizzazione e rivisitazione della normativa per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione che ripartisce le competenze in materia fra Stato e Regioni.



D.lgs. 81/2008

Titolo XIII art. 304 comma 1 abrogazioni

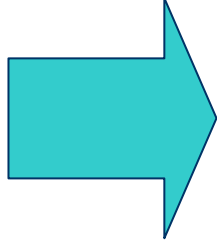
- D.P.R. 547/55
- D.P.R. 164/56
- D.P.R. 303/56 (escluso l'art. 64)
- D. lgs. 277/91
- D. lgs. 626/94
- D. lgs. 493/93 (segnaletica di sicurezza)
- D. lgs. 494/96
- D. lgs. 187/05 (rischio vibrazioni)
- È abrogata inoltre ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal D.LGS. 81/2008 incompatibile con lo stesso.

D.P.R. 303/56 art. 64

- Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.
- Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione, presso gli ospedali, ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori ricoverati per malattie dovute a cause lavorative o presunte tali.
- Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio.

La definizione del D.lgs. 81/2008

- Attuazione dell'art. 1 comma 6 della L. 123/07
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.



D. LGS 106/09

IL T.U. struttura

- 1) TITOLO I – PRINCIPI COMUNI
- 2) TITOLO II – LUOGHI DI LAVORO
- 3) TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E D.P.I.
- 4) TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
- 5) TITOLO V – SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
- 6) TITOLO VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
- 7) TITOLO VII – ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
- 8) TITOLO VIII – AGENTI FISICI
- 9) TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE
- 10) TITOLO X – ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
- 11) TITOLO XI – PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
- 12) TITOLO XII – DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE
- 13) TITOLO XIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

51
allegati

**TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
N° 3 CAPI - N° 19 articoli (da art. 69 a art. 87)**

- **Capo I Uso delle attrezzature di lavoro**
- **Capo II Uso dei dispositivi di protezione
 individuale**
- **Capo III Impianti e apparecchiature
 elettriche**
- **Art. 87 Sanzioni**

Titolo III

- Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro
 - 5 articoli (artt. 69 – 73)
- ALL. V REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE

Titolo III

- Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro
5 articoli (artt. 69 – 73)
- **ALLEGATO VI** 
**DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO
DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO**
- **ALLEGATO VII** 
- **VERIFICHE DI ATTREZZATURE**

Titolo III

- **Capo II- Uso dei dispositivi di protezione individuale
6 articoli (artt. 74 – 79)**
- **ALL. VIII**
- **1. Schema indicativo per l’inventario dei Rischi ai
fini dell’impiego di API**
- **2. Elenco indicativo e non esauriente delle API**
- **3. Elenco indicativo e non esauriente delle
attività e dei settori di attività per i quali può
rendersi necessario mettere a disposizione API.**
- **4. Indicazioni non esaurienti per la valutazione
dei DPI.**

Titolo III

- **Capo III- Uso dei dispositivi di protezione individuale 7 articoli (artt. 80 – 86)**
- **ALL. IX**
- **Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici**
- **Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette**

TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

N° 3 CAPI - N° 73 articoli (da art. 88 a art. 160)

- **CAPO I – MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI N° 17 articoli (da art. 88 a art. 104)**
- **ALLEGATO X**
- **ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)**
- **ALLEGATO XI : ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI di cui all'art. 100 c, 1**
- **ALLEGATO XII : CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE di cui all'art. 99**
- **ALLEGATO XIII: PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE**
- **ALLEGATO XIV :CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

N° 3 CAPI - N° 73 articoli (da art. 88 a art. 160)

- **CAPO I – MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI**
- **N° 17 articoli (da art. 88 a art. 104)**
- **ALLEGATO XV CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI**
- **Allegato XV.1 : Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.**
- **Allegato XV.2. : Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1.**
- **ALLEGATO XVI : FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA**
- **ALLEGATO XVII : IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE**
- **ALLEGATO XVIII : VIABILITÀ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI**

TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

N° 3 CAPI - N° 73 articoli (da art. 88 a art. 160)

- **CAPO II – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA**
- **N° 8 SEZIONI - N° 52 articoli (da art. 105 a art. 156)**
- **SEZIONE I - CAMPO DI APPLICAZIONE**
- **N° 3 articoli (da art. 105 a art. 107)**
- **SEZIONE II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**
- **N° 10 articoli (da art. 108 a art. 117)**
- **SEZIONE III - SCAVI E FONDAZIONI**
- **N° 4 articoli (da art. 118 a art. 121)**
- **SEZIONE IV - PONTEGGI IN LEGNAME E ALTRE OPERE PROVVISORIALI**
- **N° 9 articoli (da art. 122 a art. 130)**
- **SEZIONE V - PONTEGGI FISSI**
- **N° 8 articoli (da art. 131a art. 138)**

TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI N° 3 CAPI - N° 73 articoli (da art. 88 a art. 160)

- **CAPO II – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA N° 8 SEZIONI - N° 52 articoli (da art. 105 a art. 156)**
- **SEZIONE VI - PONTEGGI MOVIBILI**
- N° 2 articoli (da art. 139 a art. 140)
- **SEZIONE VII - COSTRUZIONI EDILIZIE**
- N° 9 articoli (da art. 141 a art. 149)
- **SEZIONE VIII – DEMOLIZIONI**
- N° 7 articoli (da art. 150 a art. 156)

TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI N° 3 CAPI - N° 73 articoli (da art. 88 a art. 160)

- **CAPO II – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA N° 8 SEZIONI - N° 52 articoli (da art. 105 a art. 156)**
- **ALLEGATO XVIII : VIABILITÀ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI**
- **ALLEGATO XIX : VERIFICHE DI SICUREZZA DEI PONTEGGI METALLICI FISSI**
- **ALLEGATO XX : COSTRUZIONE E IMPIEGO DI SCALE PORTATILI**
- **ALLEGATO XXI : ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORI IN QUOTA**
- **ALLEGATO XXII : CONTENUTI MINIMI DEL Pi.M.U.S.**
- **ALLEGATO XXIII : DEROGA AMMESSA PER I PONTI SU RUOTE A TORRE**

TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI N° 3 CAPI - N° 73 articoli (da art. 88 a art. 160)

- **CAPO III – SANZIONI**
- *N° 4 articoli (da art. 157 a art. 160)*
- *Articolo 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori*
- *Articolo 158 - Sanzioni per i coordinatori*
- *Articolo 159 - Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti*
- *Articolo 160 - Sanzioni per i lavoratori autonomi*

TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

- **CAPO I – Articolo 88 - Campo di applicazione**
- 1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a). cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere":

qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'
ALLEGATO X.

ALLEGATO X
ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui
all'articolo 89 comma 1, lettera a)

- I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, **comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici**, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
- 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

CAPO II – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

- **Articolo 105 - Attività soggette**
- 1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.
- Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività lavorativa.

**CAPO I – Articolo 88 - Campo di applicazione
modifiche introdotte nel D.lgs 106/09**

- 2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
- **g-bis) ai lavori di manutenzione relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X;**
- **g-ter) alle attività di cui al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 (*operazioni e servizi portuali*) che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X;**

CAPO I- Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
Alcuni punti innovativi che erano stati introdotti dal D. lgs.
81'08

- Articolo 89 - Definizioni
- **responsabile dei lavori** (nei LL.PP. Coincide con il responsabile del procedimento),
- Coordinatore per l'esecuzione (non può essere il DL, ma neanche il dipendente o il RSPP)
- Impresa affidataria (titolare del contratto)
- Idoneità tecnico professionale (capacità organizzativa e disponibilità di risorse)

CAPO I- Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
Alcuni punti innovativi che erano stati introdotti dal D. lgs.
81/08

- **Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori**
- Committente che coincide con l'impresa esecutrice,
- Casi in cui sono richiesti i coordinatori (si presenza di più imprese - no CSP per lavori privati non soggetti a P d C)
- Verifica dell'idoneità tecnico - professionale secondo l'all. XVII
- Sospensione del titolo abilitativo in caso di DURC,PSC, fascicolo, notifica

CAPO I- Misure per la salute e sicurezza nei cantieri

Alcuni punti innovativi che erano stati introdotti dal D. lgs. 81/08

- Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione :
predispone un fascicolo **adattato alle caratteristiche dell'opera**, i cui contenuti sono definiti all' ALLEGATO XVI,
- Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti :accesso e la recinzione del cantiere, disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature, influenze atmosferiche,
- ***g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).*** La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, PSC+POS=DUVRI

CAPO I- Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
Alcuni punti innovativi che erano stati introdotti dal D. lgs.
81/08

- **Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria ; **verifica le condizioni di sicurezza** dei lavori affidati; applicazione art. 26; Verifica congruenza POS e trasmissione**
- **Articolo 98 - Requisiti professionali CSP E CSE; corsi di formazione (verifica finale, modalità aggiornamento 40h/5 anni)**

CAPO I- Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
Alcuni punti innovativi che erano stati introdotti dal D. lgs.
81/08

- **Articolo 101 - Obblighi di trasmissione:**
Verifica e trasmissione dei POS da parte dell'impresa affidataria
- **Articolo 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora Abrogato**

CAPO I- Misure per la salute e sicurezza nei cantieri

Art. 89 Definizioni – comma 1 lettera c)

responsabile dei lavori

D.lgs. 494/96 il responsabile dei lavori viene definito come “soggetto che può essere *incaricato*” della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera;

D.lgs. 81/2008 il responsabile dei lavori viene definito come “soggetto *incaricato*” della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Con tale modifica il legislatore obbligava il committente alla nomina del RdL? Nel testo, gli obblighi sono in alcuni casi imposti per “il committente o per il RdL”; è ammissione implicita della possibilità che quest'ultimo possa non esistere?

D.lgs. 106/09 il responsabile dei lavori viene definito come “soggetto che può essere *incaricato dal committente*” per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto.

CAPO I- Misure per la salute e sicurezza nei cantieri Art. 89 Definizioni – comma¹ lettera c)

- Negli appalti pubblici, regolati dal Codice dei contratti (D. Lgs. N. 163/2006), continua a coincidere con **il responsabile unico del procedimento**

~~Il d.lgs. 81/2008 stabilisce inoltre che il responsabile dei lavori debba coincidere:~~

- ~~• Con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e~~
- ~~• Con il direttore dei lavori in fase di esecuzione dell'opera~~

CAPO I- Misure per la salute e sicurezza nei cantieri

Art. 89 Definizioni – comma 1 lettere i) i-bis)

Modifiche introdotte dal D. lgs 106/09

Sono state inserite delle precisazioni:

impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione ;

CAPO I- Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
Art. 89 Definizioni – comma 1 lettere i) i-bis)

- **i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali**
- **l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.**

CAPO I- Misure per la salute e sicurezza nei cantieri Art. 89 Definizioni – comma 1 lettera f)

IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

- Il D.lgs. 494/96 stabiliva già che il ruolo di “CSE non potesse essere svolto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice;
- Il D.lgs. 81/2008 ribadisce tale concetto ed estende l'incompatibilità anche a tutti i collaboratori (dipendenti o RSPP) dei DL delle imprese esecutrici;
- Il D.lgs. 106/09 conferma l'incompatibilità del D.Lgs. 81/2008 ma chiarisce che essa **non opera in caso di coincidenza tra committente e impresa esecutrice**

CAPO I- Misure per la salute e sicurezza nei cantieri

Art. 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori

- D.Lgs. 494/96
- 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:
 - a) nei cantieri in cui l'entità presunta è pari o superiore a 200 uomini/giorno
 - b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II

CAPO I- Misure per la salute e sicurezza nei cantieri

Art. 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori

- D.Lgs. 81/2008

- 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese **esecutrici**, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

La designazione dei coordinatori è sempre obbligatoria quando sono presenti più imprese

a prescindere dalle dimensioni del cantiere e dalla tipologia di rischi presenti;

- E' prevista un' unica eccezione: lavori privati non soggetti a permesso di costruire

CAPO I- Misure per la salute e sicurezza nei cantieri

Art. 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori

- Art. 39 Legge 88/09
- 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese **esecutrici**, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

La designazione dei coordinatori è sempre obbligatoria quando sono presenti più imprese

a prescindere dalle dimensioni del cantiere e dalla tipologia di rischi presenti;

- E' prevista un' unica eccezione: lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100000€

CAPO I- Misure per la salute e sicurezza nei cantieri

Art. 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori

D Lgs. 81/2008

LAVORI PRIVATI NON SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE

11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire, si applica in ogni caso quanto disposto dall'art. 92 comma 2, Non esiste l'obbligo della designazione del Coordinatore per la progettazione, Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve predisporre il piano di sicurezza e coordinamento, il fascicolo (vedi all.XVI)

CAPO I- Misure per la salute e sicurezza nei cantieri

Art. 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori

Art. 39 L. 88/09 confermato dal D Lgs 106/09

LAVORI PRIVATI NON SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE E COMUNQUE DI IMPORTO INFERIORE A 100000 €

11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore a 100000 €.

In tal caso le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l'esecuzione.

Non esiste l'obbligo della designazione del Coordinatore per la progettazione, Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori svolge anche le funzioni del CSP

CAPO I- Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
Art. 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori

- Il fascicolo non è richiesto nel caso dei lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3 comma 1, lettera a) del D.Lgs 380/01 (TU edilizia)

**CAPO I- Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
Art. 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori**

- **CIRCOLARE N. 30/2009**
- Analogamente nell'ipotesi di cui all'art. 90, comma 11, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve essere nominato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione.....

CAPO I- Misure per la salute e sicurezza nei cantieri
Art. 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori

**VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICA -
PROFESSIONALE**

- D Lgs. 494/96
- Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa :
- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato

CAPO I- Misure per la salute e sicurezza nei cantieri Art. 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori

VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICA - PROFESSIONALE

- D Lgs. 81/2008
- Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa **o ad un lavoratore autonomo**:
- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale **delle imprese affidatarie**, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all' ALLEGATO XVII.
- **Il d.Lgs 81/2008 prevede, però un'eccezione per le modalità di verifica : lavori privati non soggetti a PdC**

CAPO I- Misure per la salute e sicurezza nei cantieri Art. 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori

VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICA - PROFESSIONALE

- D Lgs. 106/2009
- Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa **o ad un lavoratore autonomo**:
- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale **delle imprese affidatarie**, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all' ALLEGATO XVII.
- **Il d.Lgs 106/2009 prevede, però un'eccezione per le modalità di verifica : la cui entità presunta è inferiore a 200 u/g e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'XI**

ANALISI DEL TITOLO IV – CAPO I

ART. 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori

Verifica Idoneità tecnico professionale

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato
- documento di valutazione dei rischi
- conformità di macchine, attrezzature e opere provvisoria
- elenco dei dispositivi di protezione individuali
- RSPP, MC, RLS, incaricati delle misure di prevenzione incendi, primo soccorso, gestione emergenza
- attestati formativi dei suddetti soggetti
- elenco lavoratori da libro matricola e idoneità sanitaria
- documento unico di regolarità contributiva
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi

ANALISI DEL TITOLO IV – CAPO I

ART. 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori

D.Lgs. 81/2008

Verifica Idoneità tecnico professionale: eccezione

Lavori privati no soggetti a permesso di costruire

9.

Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell'impresa e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall' **ALLEGATO XVII**;

ANALISI DEL TITOLO IV – CAPO I

ART. 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori

D.Lgs 106/2009

Verifica Idoneità tecnico professionale: eccezione

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI

9.

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell'impresa e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva di fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall' **ALLEGATO XVII**;

ANALISI DEL TITOLO IV – CAPO I

ART. 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori

D.Lgs 106/2009

Verifica Idoneità tecnico professionale: eccezione

Iscrizione CCIAA

DURC

Autocertificazione possesso requisiti all.XVII

- documento di valutazione dei rischi
- conformità di macchine, attrezzature e opere provvisoria
- elenco dei dispositivi di protezione individuali
- RSPP, MC, RLS, incaricati delle misure di prevenzione incendi, primo soccorso, gestione emergenza
- attestati formativi dei suddetti soggetti
- elenco lavoratori da libro matricola e idoneità sanitaria
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi

ANALISI DEL TITOLO IV – CAPO I

ART. 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori

- **Regolarità contributiva e contrattuale**
- 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un **lavoratore autonomo**
-
 - b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
- DICHIARAZIONE DELL'ORGANICO MEDIO ANNUO, DISTINTO PER QUALIFICA + estremi delle denunce dei lavoratori INPS/INAIL/CASSE EDILI
- Dichiarazione collettiva al contratto collettivo applicato

ANALISI DEL TITOLO IV – CAPO I

ART. 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori D.LGS. 81/2008

Regolarità contributiva e contrattuale: eccezione
Lavori privati no soggetti a permesso di costruire

9.

b)Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

- Durc
- Autocertificazione contratto applicato

ANALISI DEL TITOLO IV – CAPO I

ART. 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori D. LGS 106/09

- **Regolarità contributiva e contrattuale: eccezione**
- 9.
- b)Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva **fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2** e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- Durc
- Autocertificazione contratto applicato

ANALISI DEL TITOLO IV – CAPO I

ART. 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori D. LGS 81/2008

- 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo
- c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla Documentazione di cui alle lettere a) (documenti per verifica di idoneità – tecnico professionale) e b) (documenti per verifica di regolarità contributiva e contrattuale)
- l'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto.
- In assenza del DURC, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, L'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO E' SOSPESA



è stato inserito nel **COMMA 10**

ANALISI DEL TITOLO IV – CAPO I

ART. 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori D. LGS 106/2009

- 9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa **o ad un lavoratore autonomo**
- c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una **DICHIARAZIONE** attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

ANALISI DEL TITOLO IV – CAPO I

ART. 90 Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori

SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO viene confermato che:

È sospesa l'efficacia del titolo abilitativo in assenza di:
(se previsti)

1. PSC di cui all'art. 100
2. Fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b),
3. Notifica di cui all'art. 99,
4. DURC;

L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

ANALISI DEL TITOLO IV – CAPO I

ART. 93 Responsabilità dei Committenti o dei Responsabili dei Lavori

- 1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.
- ~~In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90 (obblighidel responsabile dei lavori), 92, comma 1, lettera e) (contestazione scritta alle imprese in caso di inosservanze lavoratori e imprese da parte del CSE), e 99 notifica preliminare.~~
- 2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione **dei lavori**, non esonera **il committente** o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d) **ed e)**.
- *(arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro il committente o il responsabile dei lavori)*

ANALISI DEL TITOLO IV – CAPO I

ART. 96 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti – comma 1

LA REDAZIONE DEL POS NON E' RICHIESTA PER MERE FORNITURE DI MATERIALI O ATTREZZATURE

- 1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
-
- g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).
- Il D. LGS. 106/09 chiarisce
- **1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26.**

ANALISI DEL TITOLO IV – CAPO I
ART. 96 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti – comma 2

**PSC+POS = ADEMPIMENTO ALLA STESURA
DEL DUVRI**

- Il PSC e il POS costituiscono adempimento alla stesura del DUVRI per cui nei cantieri temporanei o mobili non è necessario predisporre il DUVRI

ANALISI DEL TITOLO IV – CAPO I

ART. 97 Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria – comma 2

NUOVI OBBLIGHI INTRODOTTI DAL D. LGS. 81/2008 per l'impresa affidataria

- 1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria **verifica le condizioni di sicurezza** dei lavori affidati **e l'applicazione** delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
- 2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all' ALLEGATO XVII.

ANALISI DEL TITOLO IV – CAPO I

ART. 97 Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria – comma 2

MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. 106/2009

- 3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
- a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
- b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
- (*) vedere anche art. 101 "obblighi di trasmissione":
- -se esame positivo, trasmissione POS al committente;
- - se esame negativo, correzione e trasmissione entro 15 gg. dalla ricezione

ANALISI DEL TITOLO IV – CAPO I

ART. 97 Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

MODIFICHE INTRODOTTE DAL D. LGS. 106/2009

- Il datore di lavoro dell'impresa affidataria (vigila sulla sicurezza) **verifica le condizioni** di sicurezza dei lavori affidati e **l'applicazione** delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
- Sono aggiunti i seguenti commi:
- **3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.**
- **3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione**

ANALISI DEL TITOLO IV – CAPO I

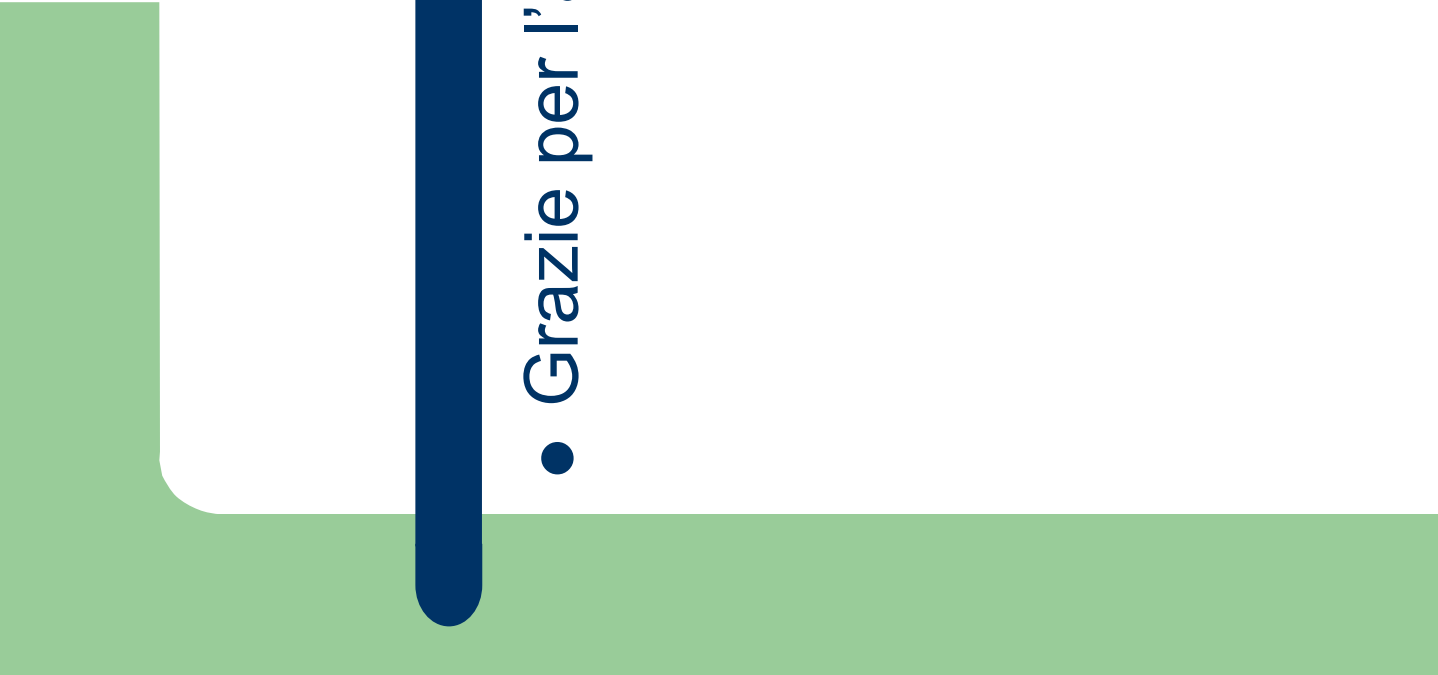
Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

- 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.
- 6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97, comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.
- Cioè (L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente).

ANALISI DEL TITOLO IV – CAPO I
Articolo 103 - Modalità di previsione dei livelli di
emissione sonora

Abrogato

- L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da stadi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'art. 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento

- 
- 
- Grazie per l'attenzione.